

L'ASSOLUZIONE DI BERLUSCONI

Una regola processuale non è un cavillo

VINCENZO VITALE

Spesso nel caso di assoluzioni di imputati innatse o non abbastanza chiare, la stampa ama ripetere, per sminuirne la portata, che la decisione assolutoria è stata dovuta ad un "cavillo": come dire ad un dettaglio insignificante, ad una sorta di orpello giuridico che c'è ma che potrebbe non esserci, al punto che si potrebbe farne a meno tranquillamente se non altro allo scopo di veder trionfare le ragioni della giustizia, ostacolata da un simile cavillo (del quale ovviamente, senza capirne molto, si auspica l'abolizione).

Conviene allora verificare quale sia la definizione che la Treccani fornisce del termine cavillo: "ragionamento sottile e fallace, ma con apparenza di verità, con cui si cerca di trarre altri in inganno o di alterare o interpretare speciosamente fatti e parole".

Se questo è il cavillo, proviamo a chiederci se la recente assoluzione di Berlusconi e di una ventina di altri imputati, pronunciata dal Tribunale di Milano, sia stata dovuta davvero al suo apparire sul proscenio processuale milanese. Forse una tale decisione è stata dovuta ad un inganno? O ad un ragionamento fallace? O ad una alterazione speciosa dei fatti? E inganno, fallacia e alterazione sarebbero dovute ai giudici?

Nulla di tutto questo, ovviamente. Il Tribunale di Milano ha assolto Berlusconi e gli altri imputati, perché una ventina di essi, che dovevano essere sentiti, in altri procedimenti, quali imputati di reato connesso (che il codice prescrive siano sentiti con particolari garanzie e che comunque non hanno l'obbligo di dire la verità), invece lo sono stati quali testimoni, senza alcuna garanzia, cioè senza assistenza del difensore, e dopo aver giurato di dire la verità.

Vi pare un cavillo questo? Vi pare un inganno, un'alterazione dei fatti, una strumentale fallacia?

No. Semplicemente, si tratta di una violazione di una precisa regola processuale che comporta l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da costoro, sentiti quali testimoni e non quali imputati di un reato connesso.

E se c'è questa regola non è per un capriccio incomprendibile del legislatore, ma perché è del tutto evidente come una cosa sia esser sentiti quali testi, altra, ben diversa, quali imputati, e come le dichiarazioni rese in violazione della regola siano esse sì alterate - anzi adulterate - dalla posizione processuale rivestita in modo irregolare.

Una regola processuale perciò non è mai un ca-

villo. Anzi, estremizzando, da un certo punto di vista, tutte le regole giuridiche sono cavilli e l'intero Ordinamento giuridico non è che un enorme ordito di cavilli appositamente creati per impedire alle cose di andare come dovrebbero, secondo il sentimento prevalente dei benpensanti.

Fuor dallo scherzo, bisogna capire invece come l'idea stessa di cavillo sia una assurdità se predicata nell'universo giuridico, dal momento che le regole del processo sono regole di giudizio, costituiscono - nessuna esclusa - i binari che il ragionamento giuridico deve seguire allo scopo di giungere ad una decisione che si spera corretta (anche se non se ne può avere garanzia); e se quel ragionamento deraglia, non è per un cavillo, ma per aver violato una regola che andava rispettata.

In proposito, va aggiunto che il fatto preso in esame dal giudice non si identifica mai in modo completo e senza residui con il fatto storico come si è effettivamente svolto, perché al diritto importa soltanto verificare se quel fatto sia o non sia riconducibile ad una fattispecie astratta prevista dalla legge come reato.

Il giudice infatti non è uno storico. Questo ha il compito di ricostruire in tutta libertà le vicende sottoposte alla sua attenzione in modo più ampio possibile e senza restrizioni, utilizzando cioè documenti, testimonianze e fonti di ogni tipo a disposizione: egli vede il fatto nella sua totalità.

Quello invece deve verificare soltanto se alcuni aspetti del fatto avvenuto corrispondano alla figura di reato disegnata astrattamente dalla legge: per questo egli incontra dei limiti nella sua ricerca, che si sostanziano appunto nelle regole processuali le quali prevedono cosa a lui sia lecito fare e cosa invece non lo sia. Ne viene che quando la formula assolutoria recita che "il fatto non sussiste", non si vuol dire che storicamente non sia accaduto nulla di nulla, ma soltanto che nel fatto accaduto non sono rinvenibili gli elementi che la legge esige affinché lo si possa considerare reato. Per questo motivo, mentre per lo storico i fatti della storia sono tutti avvenuti, senza eccezione, per il giudice lo sono soltanto se configurano un reato.

Ecco perché la stampa farebbe bene non solo ad abbandonare definitivamente ogni riferimento ai cavilli, ma anche a smetterla una buona volta - come spesso accade - di predicare costantemente che le sentenze sono tenute a ricostruire la verità dei fatti come sono avvenuti (la storia della mafia, quella degli attentati, quella della Dc ecc.).

Entrambe le affermazioni sono frutto, in senso proprio, di due "cavilli": cioè di ragionamenti fallaci. ●

L'ATTUALITÀ DEL PENSIERO DI STURZO

La "memoria" del futuro come promessa



Don Massimo Naro teologo, direttore del Centro studi "Cammarata" di San Cataldo. È membro del cda di Casa Famiglia Rosetta Onlus di Caltanissetta e della Fondazione Alessia. Dal 2019 al 2022 ha diretto il corso di laurea in scienze dell'Educazione e della formazione in convenzione con la Pontificia Facoltà Auxilium di Roma.

Domani, alle ore 18.30, nel Camplus college di Palermo, si terrà un incontro di studio sull'attualità del progetto socio-politico di don Luigi Sturzo. Anticipiamo qui la conclusione dell'intervento che terrà il relatore, don Massimo Naro, direttore del Centro Studi Cammarata.

MASSIMO NARO

Per chi conosce gli scritti di Luigi Sturzo non è difficile ammettere la loro attualità. Basterebbe a tal proposito citare la dichiarazione che Sturzo firmò, assieme ad altri cinque intellettuali cattolici europei, nel 1928: «Oggi che la guerra è diventata un sistema di distruzione anonima e di massacro generalizzato, senza nessuna finalità di giustizia distributiva, con mezzi atroci che si oppongono del tutto ai fini che si pretendono di perseguire, non c'è più distinzione morale tra aggressione e difesa; del resto, quando quest'ultima entra in azione, si identifica in modo criminale con l'attacco. In altre parole, una guerra giusta è oggi impossibile. E anche se fosse possibile, non la si potrebbe ammettere, a causa del suo carattere apocalittico». In quello stesso anno Sturzo ultimava la stesura di uno dei suoi saggi più noti: "La comunità internazionale e il diritto di guerra", in cui il fondatore del Partito Popolare, ormai esule, confutava le varie teorie che avallavano la legittimità delle guerre: esse non risolvono i problemi insiti nella convivenza umana, non sono mai necessarie e inevitabili, in nessun caso possono essere giuste. L'eco di questa lucida lezione non fu recepita nel successivo dibattito culturale, in nessun ambito disciplinare (da quello politologico a quello teologico).

In verità, se questa e altre lezioni sturziane rimangono attuali è per il fatto che da decenni restano purtroppo inattuati. Nel caso della Sicilia, basterebbe rileggere l'appello ai siciliani che Sturzo pubblicò sui giornali per la tornata elettorale siciliana del 1959: molte delle cose su cui egli invitava i suoi lettori a riflettere seriamente nel momento di dare il voto potrebbero essere la medicina a tanti disagi che affliggono la nostra economia, a cominciare dalla nostra (in)capacità di sviluppare una produzione agricola consona alle potenzialità dell'Isola. Ma quanto attuale suona pure il suo rimprovero alla moltiplicazione degli impiegati regionali, in sovrannumero già all'epoca: Sturzo proponeva di ridurli drasticamente, puntando sulle competenze professionali più che sulle assunzioni superflue dovute al clientelismo partitico.

Ha detto bene Roberto Benigni, intervenendo alla prima serata del festival di Sanremo e commentando la costituzione italiana sul palco dell'Ariston: «L'unica possibilità per il futuro è avere il passato sempre presente». Tuttavia sarebbe inutile indugiare a rimpiangere Sturzo e la sua lezione socio-politica. Ciò che di Sturzo ci raggiunge ancora oggi e che per noi vale la pena ricordare si può rappresentare con la metafora della luce delle stelle morte. Questo paradossale fenomeno astrofisico consiste nel fatto che la luce delle stelle - che vediamo di notte accendersi nel cielo e che da sempre aiuta chi sa leggere la mappa celeste ad orientarsi nel proprio cammino - ci raggiunge da un luogo così lontano tanto da essere pure un passato temporale distante da noi miliardi di anni: le stelle che la emanano (meglio: che la emanarono) non esistono più, sono implose, sono morte appunto. Ma la loro luce (possiamo dire: a scoppio ritardato) ci raggiunge qui e ora. E ci illumina.

Massimo Recalcati ha usato questa metafora per spiegare che dopo che è morto qualcuno per noi importante, spesso viviamo nel suo nostalgico ricordo. Ci sono, però, due tipi di nostalgia: la nostalgia-rimpianto e la nostalgia-gratitudine. La nostalgia-rimpianto si dispiace per il fatto che la "stella" di riferimento non c'è più e guarda al passato idealizzandolo, tentando di conservarne delle reliquie, venerandolo come qualcosa di ammirabile ma non imitabile (così si leggeva negli atti dei processi canonici per la beatificazione dei santi dal Seicento all'Ottocento). La nostalgia-gratitudine, invece, conserva una memoria della persona scomparsa che sa valorizzare il «resto della stella morta», appunto la sua luce che ancora ci raggiunge e che diventa «presenza viva di un'assenza».

La nostalgia-gratitudine non si illude in un ritorno della persona scomparsa: sa bene che è morta. Per questo, a differenza di chi rimpiange il passato rimanendo disarmato davanti al futuro, la nostalgia-gratitudine coltiva una memoria rivolta al futuro, perciò una memoria creativa. Non si tratta di una memoria-archivio (una memoria semplicemente storica), e nemmeno di una memoria-spettrale (come la chiama Recalcati), cioè di una memoria che avvista ovunque il fantasma di chi non c'è più, che vede l'ombra di un passato che continuamente rigurgita nel presente anche se resta irreali, velleitario, utopico.

La «memoria del futuro» non si riduce a essere il culto passivo del passato, ma incoraggia un inedito avvenire. È una memoria che non si limita a conservare il ricordo del passato, né lo vede riproporsi spettralmente tale e quale esso fu un tempo. Piuttosto lo ripensa in una forma nuova. Pertanto si tratta di una memoria che ha nostalgia non di ciò che è stato e abbiamo vissuto, bensì di ciò che non abbiamo ancora visto e sperimentato, ma che spetta a noi realizzare, viaggiando - avrebbero detto i pensatori medievali - come nani appollaiati sulle spalle dei giganti che ci hanno preceduti: incapaci di eguagliare la loro immensa statura, ma capaci comunque di vedere almeno un palmo più lontano di loro, dato che alla nostra bassa statura assomiamo la loro altezza. Da qui il motivo della gratitudine per chi ci ha preceduti: nel nostro caso, per Sturzo. E il ricordo che conserviamo della sua lezione non è più semplicemente e soltanto uno sterile culto del passato, bensì promessa e premessa di una nuova storia. ●

FIGLI D'ERCOLE

L'ente "intermedio" Provincia è necessario

GIOVANNI CIANCIMINO

Quanto sembra il presidente Schifani è intenzionato a riprendere il filone delle Province, facendo leva sulle scelte del centrodestra nelle ultime due legislature. Iniziativa opportuna per uscire da un equivoco che si trascina dal 2014. Ma ad evitare altri strafalcioni non guasterebbe guardarne il lungo cammino dall'Unità d'Italia con frequenti cambiamenti fino alla legge Giolitti del 1913 che segnò la nascita delle Province col primo ricorso al suffragio universale che, sebbene fosse limitato agli uomini, ebbe il merito di abolire il voto per censo. Non durò molto: con l'avvento del fascismo la gestione delle Province fu affidata a un apposito comitato di nomina ministeriale ed infine col trasferimento dei poteri ai preferiti.

Un salto nella storia del dopoguerra ci porta al ritorno alle Province con molte incertezze sui poteri, le competenze e il sistema elettorale di secondo grado. Una sorta di divisione della torta a tavolino del Consiglio provinciale, della giunta e correlate. Una pausa per ricordare le contraddizioni tra la Costituzione e lo Statuto speciale che pur della stessa fa parte: la Carta sanciva l'esistenza delle Province con vari accorgimenti, mentre nello Statuto erano e sono rimaste di segno opposto con la previsione di Consorzi tra comuni e Città metropolitane. Il che ha provocato incertezze ti-

piche della cultura pirandelliana con frequenti contorti mutamenti. Fino alla legge dell'Ars del 1986 istitutiva della Province che, per superare i contrasti tra Statuto e Costituzione venne distinta con un aggettivo: "Province regionali" e voto a suffragio universale di entrambi i sessi. Nel 1993 fu confermata con la variante dell'elezione diretta del presidente. Resistette fino al marzo del 2014: quando con qualche mese di anticipo sulla riforma strutturale del ministro Delrio fondata sugli stessi principi, il presidente della Regione Crocetta propose all'approvazione dell'Ars l'abolizione delle Province dando corso alla norma statutaria. Nacquero i consorzi dei comuni e le Città metropolitane con voto di secondo grado. Fu un salto nel buio: nove anni di gestioni commissariali, un disastro, accompagnato da inutili tentativi dell'Ars di porvi rimedio, anche tra conflitti costituzionali. Ecco perché il passato costituisce esperienza e suggerisce di evitare percorsi contorti.

L'Ente intermedio è necessario per la informata gestione del territorio, purché funzioni e competenza siano espressione di un meditato corretto progetto, giammai frutto di improvvisazioni. Tuttavia non basta se il nuovo Ente intermedio (sono preferibili le Province) sarà ancora considerato il refugium di espressioni di secondo livello da accasare al servizio permanente del capo tribù. ●



La sua lezione socio-politica va conservata non come sterile ricordo del passato ma come insegnamento per scrivere un inedito avvenire senza nostalgie velleitarie